



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

90/2016

Giugno/15/2016 (*)

Napoli 28 Giugno 2016

Pubblicato sulla G.U. n° 138 del 15 giugno 2016 il Decreto n° 94956 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale si definisce l'incremento della contribuzione addizionale, a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori soggetti a Cigs.

Come noto, il D.Lgs. n° 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali, all'art. 24, comma 6, ha stabilito che, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni, sarebbe stato definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori soggetti al trattamento Cigs.

In particolare, lo stesso D.Lgs. n° 148/2015, all'art. 24 (*id: consultazione sindacale*), ha altresì confermato che costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della

rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

Inoltre, l'**art. 5 del D.Lgs. n° 148/2015**, ha stabilito che, **a carico delle imprese** che presentano domanda di integrazione salariale, è stabilito un **contributo addizionale**, in misura pari a:

- a) **9 per cento** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un **limite complessivo di 52 settimane** in un quinquennio mobile;
- b) **12 per cento** oltre il limite di cui alla lettera a) e **sino a 104 settimane** in un quinquennio mobile;
- c) **15 per cento oltre il limite** di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Orbene, il **Decreto Ministeriale 10 marzo 2016, n. 94956**, pubblicato in **G.U. Serie Generale n° 138 del 15 giugno 2016**, ha dato **esecuzione all'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n° 148/2015** stabilendo che, qualora in sede di **verifica ispettiva** anche a seguito di **segnalazione** da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il **mancato rispetto delle modalità di rotazione** dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, **il contributo addizionale** di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 **è incrementato nella misura dell'1 per cento**.

L'incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

All'uopo, la Direzione Territoriale del lavoro competente trasmetterà gli esiti dell'accertamento all'INPS - sede territoriale competente - che provvederà ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN